Studio Legale
MARCELLINO

LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI CON DISABILITÀ E L'EVOLUZIONE DEGLI ISTITUTI GIURIDICI

Avv. Francesco Marcellino

Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
San Giovanni La Punta, 20 novembre 2026

Rivolgo un saluto a Sua Eccellenza Monsignor Renna, alle autorità civili e sanitarie, a Don Pino Salerno, al Dott. Maurizio Arena ed alla Fondazione Pia Casa Villa Angela che ci ospita, ai relatori, e alle famiglie ed agli operatori presenti, che ogni giorno trasformano i diritti da parole scritte in esperienza concreta.

1. Una premessa

Parlerò dell'evoluzione degli istituti giuridici a tutela dei minori con disabilità. Vorrei partire da una constatazione: in questo ambito il diritto non si è evoluto per astratta eleganza, ma perché ad un certo punto si è detto che ciò che accadeva non era più accettabile.

C'è stato un tempo in cui il bambino con disabilità era un problema da gestire: in istituto, in classi separate, o nel chiuso della famiglia, lasciata sola. Il diritto di quel tempo guardava alla sua menomazione, non alla sua persona. La storia che racconterò in questi minuti è il passaggio da un diritto che classifica a un diritto che riconosce.

Ne indico subito il filo conduttore. Il minore con disabilità è titolare di due condizioni di tutela che si sommano. È un minore, e quindi ha diritto a protezione, ascolto, crescita. È una persona con disabilità, e quindi ha diritto a rimozione degli ostacoli, sostegni, pari opportunità. Non sono due diritti diversi: sono lo stesso diritto alla dignità, che deve essere garantito con strumenti adeguati alla sua condizione.

2. Le fondamenta: la Costituzione e le Convenzioni internazionali

Le fondamenta sono nella nostra Costituzione. L'articolo 3 non si limita a proclamare l'uguaglianza: impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che di fatto la impediscono. L'articolo 34 apre la scuola a tutti. L'articolo 38 riconosce il diritto all'educazione e all'avviamento professionale degli inabili e dei minorati. Già nel 1948, dunque, la Costituzione aveva un'intuizione che il nostro ordinamento ha impiegato decenni a tradurre in pratica: l'uguaglianza non si realizza trattando tutti allo stesso modo, ma dando a ciascuno ciò che gli serve per partecipare.

Questo testo, però, è destinato a cambiare. È in corso la revisione costituzionale dell'articolo 38, che il Senato ha approvato all'unanimità in prima deliberazione e il cui iter non è ancora concluso. Il nuovo articolo 38 supera un linguaggio che oggi non ci appartiene più: accanto agli inabili compaiono le persone con disabilità, titolari del diritto all'educazione e all'avviamento professionale, e la Repubblica garantisce il loro diritto all'autonomia e all'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale, rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono l'esercizio. Nel nuovo testo il termine «minorati» scompare. È lo stesso passaggio che ripercorreremo nella storia degli istituti giuridici: dalla persona come destinataria di assistenza alla persona come titolare del diritto di partecipare.

Poi sono arrivate le Convenzioni. Il 20 novembre 1989, la data che oggi celebriamo, veniva adottata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con la legge 176 del 1991. Essa fissa il principio del superiore interesse del minore e riconosce al bambino con disabilità il diritto a una vita piena e dignitosa, con accesso effettivo all'educazione e alle cure.

Nel 2006 è seguita la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 18 del 2009, che segna un cambio di paradigma. La disabilità non è più una

caratteristica della persona, ma il risultato dell'incontro tra una condizione e un ambiente che pone barriere. Se la barriera è nell'ambiente, è l'ambiente che deve cambiare. Da qui discendono concetti oggi familiari: la partecipazione è un diritto e non una concessione, l'inclusione, a partire da quella scolastica, è un sistema e non un favore e il progetto di vita, su cui torneremo è uno strumento di esigibilità dei diritti umani.

3. Dall'interdizione all'amministrazione di sostegno, dall'istituto alla cittadinanza

Il minore con disabilità cresce, e a diciotto anni il nostro ordinamento deve rispondere a una domanda scomoda: chi è questa persona per il diritto? Per rispondere, la storia degli istituti giuridici è istruttiva.

Il codice civile del 1942 conosceva due strumenti: l'interdizione e l'inabilitazione. L'interdizione aveva ed ha un effetto radicale: la persona perde la capacità di agire e viene sostituita da un tutore in ogni atto giuridicamente rilevante. Il minore può essere interdetto già nell'ultimo anno di minore età, con effetto dal compimento dei diciotto anni: una previsione che l'articolo 416 del codice civile contiene ancora oggi. Il diritto, in sostanza, protegge il patrimonio e l'ordine sociale, e lo fa cancellando la persona dal circuito delle decisioni. La tutela coincide con la sostituzione.

La stessa logica ispirava il modello sanitario e assistenziale. Per decenni la risposta alla disabilità e al disagio psichico è stata l'isolamento: il manicomio, il ricovero di lungo periodo, la struttura separata, la reclusione sociale o fisica presso la propria casa. Luoghi nati con intenti di cura, ma che producevano isolamento, perdita dei legami e dei diritti elementari. Lo stigma sociale e culturale per un figlio o una persona con disabilità e, quindi, il nasconderla o il ritenerla solo "oggetto di custodia" anche dentro le mura domestiche.

La svolta culturale, prima ancora che giuridica, arriva con la legge 180 del 1978, che chiude i manicomi, e con la legge 833 del 1978, che istituisce il Servizio sanitario nazionale su base universalistica, collocando la salute tra i diritti di tutti e non tra le concessioni a chi sta dentro un'istituzione.

La legge 104 del 1992, la *«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»*, e la legge 328 del 2000 proseguono su questa strada: l'integrazione, il progetto individuale, i servizi sul territorio. Con la legge 328 si prova a passare dalla frammentazione dei servizi all'unitarietà della persona. Il baricentro si sposta dalla struttura alla persona e dalla custodia alla relazione con la società.

Ma il diritto civile resta indietro, finché la legge 6 del 2004 introduce l'amministrazione di sostegno, agli articoli 404 e seguenti del codice civile. Il legislatore dichiara lo scopo fin dall'inizio: tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana. Le novità sono sostanziali. La misura è calibrata con e per la singola persona, non è un abito unico uguale per tutti.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che il decreto non riserva all'amministratore, e può comunque compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.

L'amministratore deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e informarlo degli atti da compiere. E la persona può indicare in anticipo chi vorrebbe come proprio amministratore.

Su questo impianto sono intervenute la Corte costituzionale e la Corte di cassazione, chiarendo che l'amministrazione di sostegno è lo strumento ordinario e che

l'interdizione è ormai residuale, riservata ai casi in cui nessun'altra misura sia adeguata. Il passaggio è di principio: dalla sostituzione al sostegno, dalla persona che subisce la decisione alla persona che partecipa alla decisione, con l'aiuto di qualcuno.

Mettiamo a confronto i due istituti. Quanto al presupposto, l'interdizione richiede un'abituale infermità di mente, se necessaria per un'adeguata protezione della persona (articolo 414); l'amministrazione di sostegno si fonda su un'infermità o una menomazione fisica o psichica, anche parziale o temporanea (articolo 404). Quanto alla capacità di agire, l'interdetto la perde ed è sostituito dal tutore, con atti annullabili (articolo 427); il beneficiario dell'amministrazione di sostegno la conserva, salvo gli atti riservati dal decreto (articolo 409). Gli atti personalissimi, come il matrimonio (articolo 85) e il testamento (articolo 591), sono esclusi per l'interdetto, mentre per il beneficiario sono di regola consentiti, salvo i limiti fissati dal giudice (articolo 411).

Cambia anche la durata: l'interdizione dura fino alla revoca, quando cessa la causa (articolo 429); l'amministrazione di sostegno è a tempo determinato o indeterminato, come stabilito dal decreto (articolo 405). E cambia la posizione del minore: l'istanza di interdizione può essere proposta nell'ultimo anno di minore età (articolo 416), mentre il decreto di amministrazione di sostegno può essere pronunciato nell'ultimo anno ed è esecutivo dal compimento dei diciotto anni (articolo 405). Oggi, come dicevo, l'interdizione è una misura residuale e l'amministrazione di sostegno è lo strumento ordinario.

Questa evoluzione trova la sua cornice nella Convenzione ONU del 2006. L'articolo 12 riconosce alle persone con disabilità la capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri e impegna gli Stati a predisporre i sostegni necessari per esercitarla. L'articolo 19 riconosce il diritto di vivere nella comunità, con la possibilità di scegliere dove e con chi, e non di essere costretti in una particolare sistemazione. Sono

due norme che dicono la stessa cosa: la persona con disabilità non è destinataria di decisioni altrui, ma titolare di diritti, tra cui quello di decidere della propria vita con i supporti adeguati. È la persona con disabilità del nuovo millennio: titolare di diritti umani e di cittadinanza.

Possiamo ora riassumere il cammino percorso come l'albero di un'evoluzione: dall'oggetto al soggetto, dall'isolamento ai diritti umani.

Arriviamo ad oggi, alla Riforma della Disabilità: la legge 227 del 2021 e il decreto legislativo 62 del 2024, con il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Anche il diritto sanitario ha percorso lo stesso cammino: dal ricovero alla presa in carico, dalla struttura alla rete dei servizi territoriali, dal paziente al cittadino che partecipa alle scelte che lo riguardano. La partecipazione e la cittadinanza non sono più un esito eventuale della cura, ma il criterio con cui la cura stessa va progettata.

Ed è qui che si innesta il tema che ci porta all'oggi: se la persona è titolare di diritti e partecipa alle decisioni, allora i servizi non possono più limitarsi a erogare prestazioni. Devono costruire con lei un progetto di vita.

4. Il progetto di vita

Il progetto di vita non nasce oggi. Già la legge 328 del 2000 aveva introdotto il progetto individuale per la persona con disabilità, con l'idea di integrare gli interventi sociali, sanitari ed educativi. Ma per lungo tempo è rimasto uno strumento poco applicato, e i diritti si sono frammentati: la scuola fa la sua parte, la sanità la sua, il Comune la sua, e la famiglia resta il solo luogo in cui tutto si ricompone, spesso a costo di fatiche enormi. Il legislatore ha tentato di rispondere.

Oggi la riforma della disabilità, avviata con la legge delega 227 del 2021 e attuata con il decreto legislativo 62 del 2024, prova a fare un passo ulteriore. Mette al centro la valutazione di base, che sposta lo sguardo dalla sola menomazione al funzionamento della persona nel suo contesto di vita. E soprattutto affida al progetto di vita il compito di individuare i sostegni e gli accomodamenti necessari perché la persona possa realizzare i propri desideri e le proprie aspettative, con la sua partecipazione e, per il minore, con quella della famiglia.

È un'impostazione culturalmente rilevante: non si chiede più *"quale servizio spetta a questo bambino"*, **ma *"quale vita vogliamo rendere possibile".***

E in questa prospettiva il ruolo delle aziende sanitarie è decisivo, perché la presa in carico del minore è il punto in cui la valutazione clinica si trasforma in progetto.

Sono consapevole che si tratta di una riforma in fase di attuazione graduale, e che il passaggio dalla norma alla prassi è la parte più difficile. Ma il compito di chi opera nel diritto è anche questo: tenere alta l'attenzione perché le parole scritte nella legge diventino pratica quotidiana.

Ed è qui che la domanda resta aperta, per tutti noi: lo sappiamo fare? Sappiamo davvero costruire, con ogni bambino e con la sua famiglia, un progetto di vita? Sì? No?

Verrebbe da dire con le parole che Shakespeare affida ad Amleto: «Essere o non essere, questo è il problema».

Essere o non essere capaci di trasformare la norma in vita concreta: la risposta non è scontata, e spetta a ciascuno di noi darla con i fatti.

5. L'ascolto: la voce del minore e il ruolo dei professionisti

Un ulteriore profilo, a cui l'avvocato Fazzina ha dedicato il suo intervento e che mi preme richiamare. Tutela significa anche dare voce. Il minore, anche con disabilità, è titolare del diritto di essere ascoltato nelle questioni che lo riguardano, in misura adeguata alla sua età e al suo grado di maturità.

Per i minori con disabilità, che spesso hanno modalità di comunicazione diverse, questo diritto richiede un impegno in più: strumenti, tempo, professionalità capaci di ascoltare anche ciò che non passa dalla parola.

C'è un altro significato di «tutelare» che mi preme richiamare: tutelare significa anche ascoltare i professionisti, che ogni giorno lavorano accanto ai bambini e alle famiglie.

Li ascoltiamo? Abbiamo fiducia in loro e nella scienza?

Oppure, come accade sempre più spesso, siamo tutti scienziati grazie a internet? Una presa in carico, un progetto di vita, un percorso educativo reggono solo se si fondano su competenze riconosciute e sul dialogo con le famiglie.

6. Conclusione

Concludo. Il percorso che abbiamo compiuto, dalla Costituzione alle Convenzioni, dall'interdizione al progetto di vita, racconta un cambiamento reale: dal bambino "oggetto di assistenza" al bambino titolare di diritti.

Ma il diritto, da solo, non basta. Una norma può garantire il sostegno in classe, non può garantire lo sguardo con cui un compagno accoglie un altro compagno. Può imporre un progetto, non può imporre la fiducia tra una famiglia e un servizio. Il contributo del giurista è costruire le condizioni perché questo possa accadere: strumenti chiari, tutele effettive, responsabilità definite.

Oggi, nella Giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il titolo di questo convegno ci ricorda che infanzia, scuola, famiglia e inclusione non sono capitoli separati. Sono parti di un'unica comunità educante.

E la misura della sua civiltà, sta nel modo in cui sa accompagnare i suoi bambini più fragili. Lo ricordava, in parole che non hanno perso attualità, Hubert Humphrey in un discorso del 1977: «La prova morale di un governo sta nel modo in cui tratta coloro che sono all'alba della vita, i bambini; coloro che sono al tramonto della vita, gli anziani; e coloro che vivono nell'ombra della vita: i malati, i bisognosi e le persone con disabilità.»

Vorrei chiudere con una frase di Maria Montessori: «Aiutami a fare da solo».

Tutti gli istituti giuridici che ho tratteggiato altro non sono che strumenti volto a rispondere a questa richiesta. Grazie per l'attenzione.

FONDAZIONE PIA CASA
Villa Angela

Br1
HAPPINESS FOR CHILDREN

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA · 20 NOVEMBRE 2026

La tutela dei diritti dei minori con disabilità e l'evoluzione degli istituti giuridici

Avv. Francesco Marcellino

Teatro Fondazione Pia Casa Villa Angela · San Giovanni La Punta

Studio Legale
MARCELLINO

Da un diritto che classifica a un diritto che riconosce

Il bambino con disabilità come “problema da gestire”: in istituto, in classi separate, o nel chiuso di una famiglia lasciata sola.

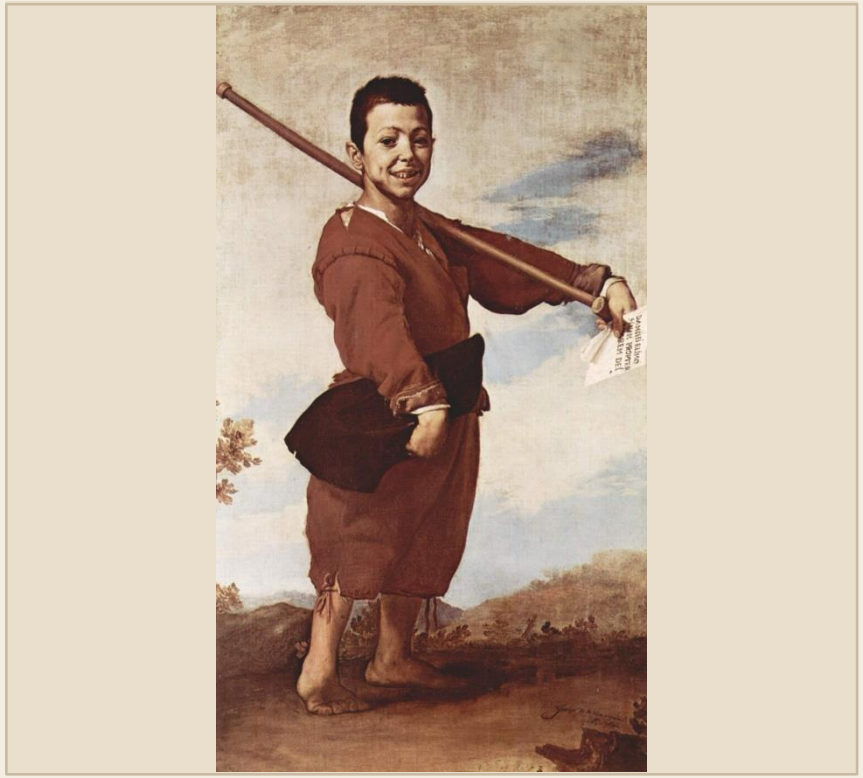

Il piede torto
Jusepe de Ribera, 1642
Musée du Louvre, Parigi

Due condizioni di tutela che si sommano

È un minore

Protezione, ascolto, crescita.

È una persona con disabilità

Rimozione degli ostacoli, sostegni, pari opportunità.

Lo stesso diritto alla dignità.

La Costituzione

- **Art. 3** – rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto l'uguaglianza
- **Art. 34** – la scuola è aperta a tutti
- **Art. 38** – diritto all'educazione e all'avviamento professionale degli «*inabili e dei minorati*».

- *Il nuovo articolo 38 Cost. sarà:*

«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili e le ***persone con disabilità*** *hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.*
La Repubblica garantisce il diritto delle persone con disabilità all'autonomia e all'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale, rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono l'esercizio.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera».

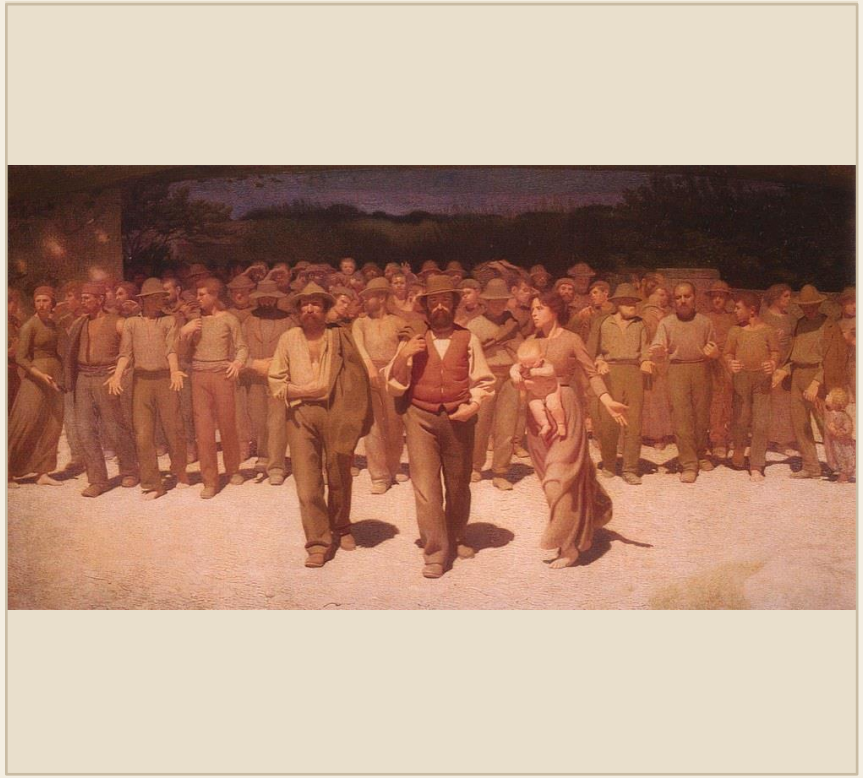

Il Quarto Stato
Giuseppe Pellizza da Volpedo, 1898–1901
Galleria d'Arte Moderna, Milano

Le Convenzioni internazionali

- **20 novembre 1989** – Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (l. 176/1991): il superiore interesse del minore

- **2006** – Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (l. 18/2009)



Giochi di fanciulli
Pieter Bruegel il Vecchio, 1560
Kunsthistorisches Museum, Vienna

Se la barriera è nell'ambiente, è l'ambiente che deve cambiare.

La partecipazione è un diritto, non una concessione

L'inclusione è un sistema, non un favore

Progetto di vita

DALL'INTERDIZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Chi è questa persona per il diritto?

Il codice civile del 1942: interdizione e inabilitazione. Con l'interdizione la persona perde la capacità di agire ed è sostituita da un tutore.

La tutela coincideva con la sostituzione.

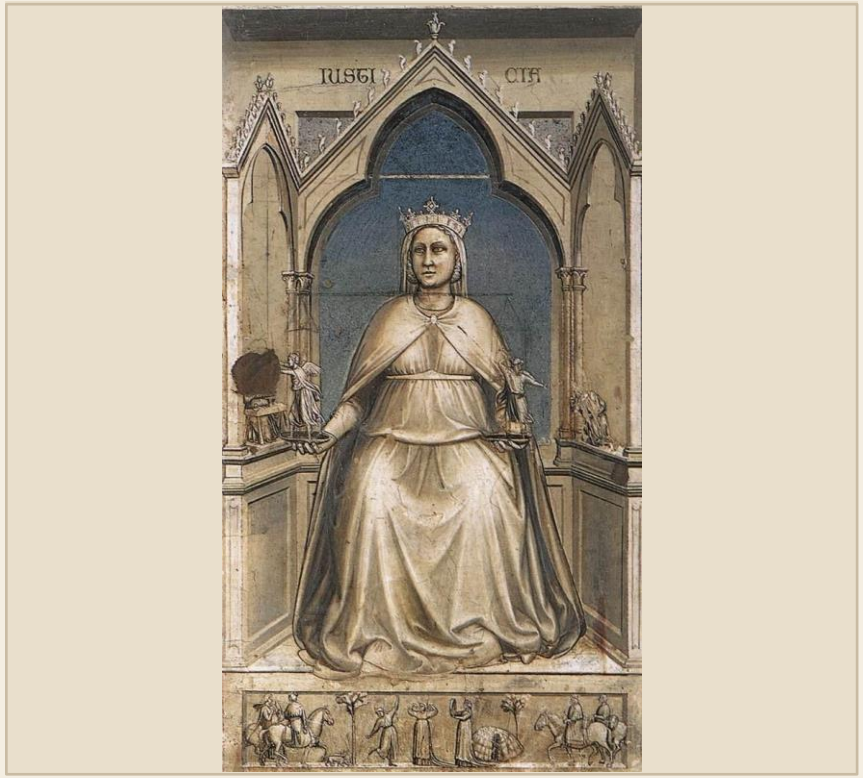

La Giustizia
Giotto, 1303–1305 circa
Cappella degli Scrovegni, Padova

L’istituto: custodia e isolamento

- L’isolamento, il manicomio, il ricovero di lungo periodo in una struttura «separata».
- Luoghi nati con intenti di cura, che producevano isolamento e perdita dei diritti elementari.
- Lo stigma sociale e culturale per un figlio o una persona con disabilità e, quindi, il nasconderla o il ritenerla solo “oggetto di custodia” anche dentro le mura domestiche

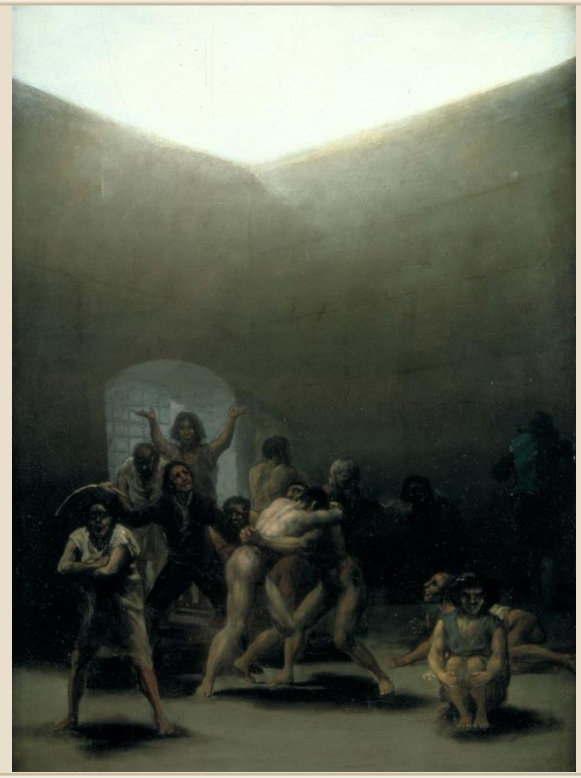

Corral de locos (Cortile di pazzi)
Francisco Goya, 1793–1794 circa
Meadows Museum, Dallas

Dalla custodia al diritto alla salute

- **Legge 180/1978** – chiude i manicomi
- **Legge 833/1978** – istituisce il Servizio sanitario nazionale su base universalistica: la salute è un diritto di tutti



Pinel, medico capo della Salpêtrière, libera gli alienati dalle catene
Tony Robert-Fleury, 1876

UN PERCORSO NORMATIVO

Dalla struttura alla persona, dalla custodia alla relazione.

1978

Leggi 180 e 833: manicomi chiusi, Servizio sanitario nazionale

1992

Legge 104: *«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»*

2000

Legge 328: il progetto individuale. Dalla frammentazione dei servizi all'unitarietà della persona.

L’amministrazione di sostegno

- Minore limitazione possibile della capacità di agire
- Misura calibrata sul caso concreto
- Si tiene conto di bisogni e aspirazioni del beneficiario
- Indicazione anticipata dell’amministratore

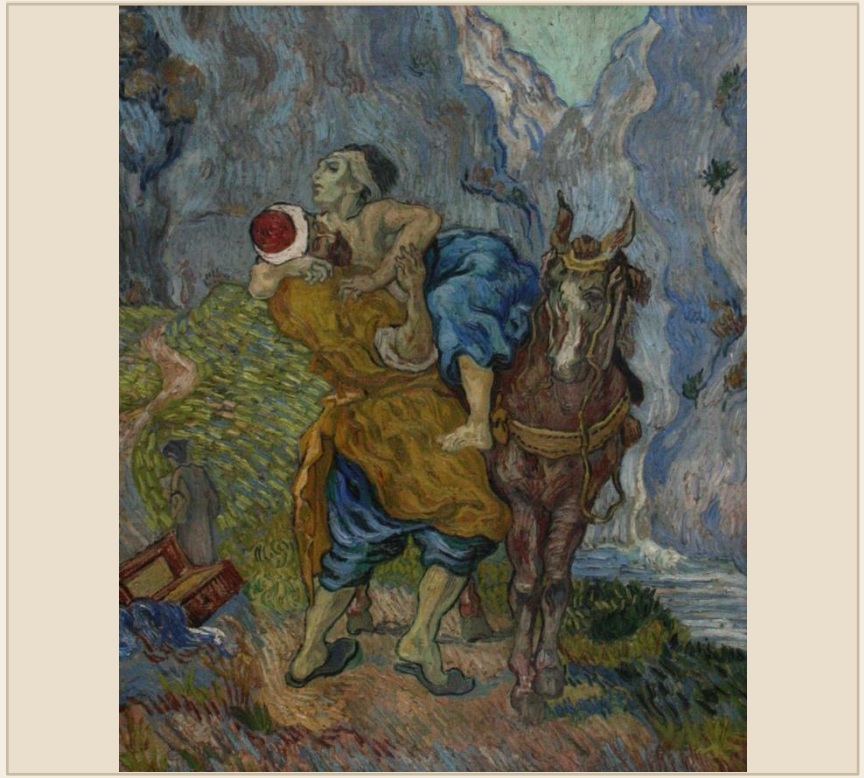

Il buon samaritano (da Delacroix)
Vincent van Gogh, 1890
Kröller-Müller Museum, Otterlo

Dalla sostituzione al sostegno

Aspetto	Interdizione (artt. 414 ss. c.c.)	Amministrazione di sostegno (artt. 404 ss. c.c.)
Presupposto	Abituale infermità di mente, se necessaria per un'adeguata protezione (art. 414)	Infermità o menomazione fisica o psichica, anche parziale o temporanea (art. 404)
Capacità di agire	Perduta, sostituita dal tutore; atti annullabili (art. 427)	Conservata, salvo gli atti riservati dal decreto (art. 409)
Atti personalissimi	Esclusi matrimonio (art. 85) e testamento (art. 591)	Di regola consentiti, salvo limiti fissati dal giudice (art. 411)
Ruolo della persona	Subisce la decisione	Partecipa alla decisione, con l'aiuto di qualcuno
Durata	Fino alla revoca, cessata la causa (art. 429)	A tempo determinato o indeterminato, come da decreto (art. 405)
Per il minore	Istanza nell'ultimo anno di minore età (art. 416)	Decreto nell'ultimo anno, esecutivo dai 18 anni (art. 405)
Oggi	Misura residuale	Strumento ordinario

La persona con disabilità nel nuovo millennio: i diritti umani e di cittadinanza

- **Art. 12** – capacità giuridica su base di uguaglianza, ed impegno per gli Stati di garantire i sostegni necessari per esercitarla.
- **Art. 19** – vivere nella comunità, scegliendo dove e con chi



Effetti del Buon Governo in città
Ambrogio Lorenzetti, 1338–1339
Palazzo Pubblico, Siena

Dall'isolamento ai diritti umani: l'albero di un'evoluzione

OGGETTO
isolamento

1942 · Codice civile
Interdizione: la persona è sostituita

Istituto e manicomio
Custodia e isolamento

1948 · Costituzione
Artt. 3, 34, 38: rimuovere gli ostacoli

1978 · Leggi 180 e 833
Chiusi i manicomi, salute come diritto

1989
Convenzione ONU sul fanciullo

1992 · L. 104
Integrazione sociale

2000 · L. 328
Progetto individuale

2004 · L. 6
Amministrazione di sostegno

2006 · Convenzione ONU
Diritti umani e di cittadinanza

2021–2024 · Riforma della disabilità
L. 227/2021, d.lgs. 62/2024: progetto di vita

SOGGETTO
diritti umani

Dal ricovero alla presa in carico

- Dalla struttura alla rete dei servizi territoriali
- Dal paziente al cittadino che partecipa alle scelte che lo riguardano
- La partecipazione e la cittadinanza sono il criterio con cui la cura va progettata



The Doctor
Luke Fildes, 1891
Tate Britain, Londra

Dal diritto alla persona

Se la persona è titolare di diritti e partecipa alle decisioni, i servizi non possono più limitarsi a erogare prestazioni.

Devono costruire con lei un progetto di vita.

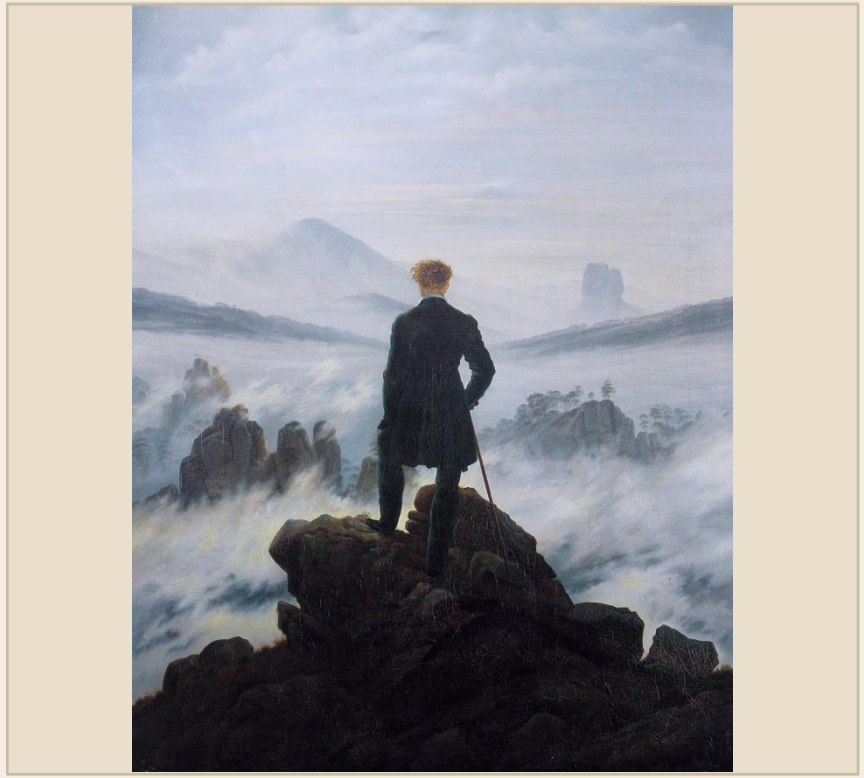

Il viandante sul mare di nebbia
Caspar David Friedrich, 1818 circa
Hamburger Kunsthalle, Amburgo

Dal progetto individuale al progetto di vita

2000

Legge 328

Il progetto individuale integra interventi sociali, sanitari ed educativi

2021

Legge delega 227

Avvio della riforma della disabilità

2024

Decreto legislativo 62

Valutazione di base: dal funzionamento nel contesto di vita ai sostegni del progetto di vita

UN’IMPOSTAZIONE CULTURALMENTE RILEVANTE

Non più «quale servizio spetta a questo bambino»,
ma «quale vita vogliamo rendere possibile».

La presa in carico del minore, soprattutto attraverso la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, è il punto in cui la valutazione clinica si trasforma in progetto.



Lo sappiamo fare?

«Essere o non essere, questo è il problema.»

William Shakespeare, Amleto, atto III, scena 1

L’ascolto e la voce del minore

- Il diritto di essere ascoltato, in misura adeguata all’età e alla maturità
- Per i minori con disabilità: strumenti, tempo, professionalità capaci di ascoltare anche ciò che non passa dalla parola.

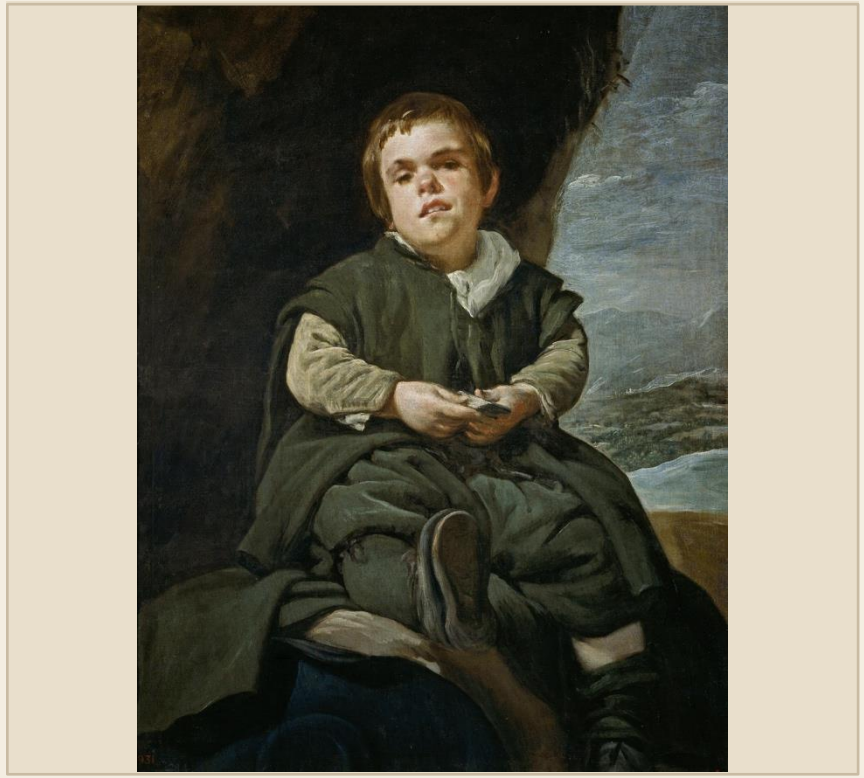

Ritratto di Francisco Lezcano, detto il Niño de Vallecas
Diego Velázquez, 1643–1645 circa
Museo del Prado, Madrid

IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI

«Tutelare» significa anche ascoltare i professionisti.

- **Li ascoltiamo?**
- **Abbiamo fiducia in loro e nella scienza?**
- **O siamo tutti scienziati grazie ad internet?**



Lezione di anatomia del dottor Tulp
Rembrandt van Rijn, 1632
Mauritshuis, L'Aia

Dal bambino «oggetto di assistenza» al bambino titolare di diritti.

Strumenti chiari, tutele effettive, responsabilità definite.

Un’unica comunità educante

«La prova morale di un governo sta nel modo in cui tratta coloro che sono all’alba della vita, i bambini; coloro che sono al tramonto della vita, gli anziani; e coloro che vivono nell’ombra della vita: i malati, i bisognosi e le persone con disabilità.» (Traduzione adattata)

Hubert H. Humphrey, discorso del 1° novembre 1977, Washington



La scuola di Atene
Raffaello Sanzio, 1509–1511
Stanza della Segnatura, Musei Vaticani

FONDAZIONE PIA CASA
Villa Angela

Br1
HAPPINESS FOR CHILDREN

Grazie

«Aiutami a fare da solo.»

Maria Montessori



Primi passi (da Millet) · Vincent van Gogh, 1890
The Metropolitan Museum of Art, New York

Studio Legale
MARCELLINO